

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2601-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1967
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4674)*

**presentato dal Ministro delle Finanze
(PRETI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, *con la seguente modificazione:*

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente all'Erario.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308, dell'11 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare l'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del citato decreto-legge, quale risulta sostituito dalla legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, continua ad applicarsi per i periodi d'imposta successivi a quelli indicati dall'articolo medesimo fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati esclusivamente allo Erario dello Stato.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO —
PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.